

## ACCORDO

Tra

**ENPAB Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza** a favore dei Biologi con sede in Roma, Via di Porta Lavernale 12, 00153 Roma, C.F: 97136540586 in persona del Presidente Dr Sergio Nunziante, di seguito per brevità "ENPAB" ;

e

**DS MEDICA S.r.l.** (società del gruppo DS MEDIGROUP) con sede legale in Milano, Viale Monza 133 n. di registro imprese 1575656 di Milano e codice fiscale 12676030153 in persona dell'Amministratore unico, Dott. Vincenzo Coluccia di seguito per semplicità "DSM";

(di seguito, congiuntamente, le "Parti")

## PREMESSO CHE

- DSM opera dal 1979 come società di informatica medica, progettazione, produzione e distribuzione di medical device nel campo della diagnostica e della terapia medica, con specifico riferimento per quanto riguarda al presente accordo il campo della Nutrizione Clinica e che ormai da alcuni anni ha esteso il proprio intervento anche all'area dei biologi, in specifico quelli che si interessano di nutrizione;

e che

- ENPAB ha interesse ad offrire ai propri iscritti selezionate convenzioni con società leader finalizzate a garantire ai propri iscritti le migliori condizioni preferenziali nell'acquisizione delle tecnologie e dei servizi;

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.

### Art. 1 Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, siglato in ogni sua pagina e firmato in calce.

A handwritten signature in black ink, with a long vertical line extending downwards from the signature. A curved arrow points from the top right towards the signature.

## **Art. 2 Oggetto dell'accordo, obblighi di ENPAB e di DSM**

DSM intende promuovere i propri prodotti offrendoli a condizioni preferenziali agli iscritti a ENPAB, rispetto al costo di listino ed a quello effettivamente praticato;

Al fine di beneficiare dello sconto oggetto del presente Accordo, DSM fornirà agli iscritti a ENPAB un listino dedicato, di durata limitata alla validità del presente Accordo.

ENPAB avrà il compito di promuovere presso i suoi associati la presente convenzione attraverso i canali di informazione da essa utilizzata, secondo le modalità e le procedure che riterrà più opportune.

Le Parti potranno concordare le condizioni per lo svolgimento di ulteriori specifiche campagne promozionali, attività di sponsorizzazione.

DSM si impegna a svolgere l'attività di offerta dei prodotti attraverso il suo sito alla pagina [www.dsmedica.info/enpab](http://www.dsmedica.info/enpab) nel rispetto delle normative esistenti ed esonerando ENPAB da qualsivoglia responsabilità in merito.

## **Art 3 Esclusiva**

ENPAB si impegna in termini di esclusività nei confronti di DSM per i prodotti specifici di listino, che saranno competitivi rispetto al prezzo di mercato. Nel caso in cui l'Ente verificherà che il prezzo imposto da DSM sia maggiore di quelli praticati a parità di requisiti, sul mercato, potrà recedere unilateralmente dal presente accordo, mediante una semplice comunicazione scritta da DSM.

## **Art. 4 Utilizzo dei marchi**

Le Parti si concedono reciproca autorizzazione ad utilizzare, sui rispettivi siti internet, il marchio della controparte al fine di creare un collegamento ipertestuale al sito internet dell'altra.

Al di fuori dell'ipotesi di cui al punto precedente, ciascuna delle Parti si impegna a non utilizzare il marchio dell'altra in assenza di preventiva ed espressa autorizzazione scritta.

Resta inoltre inteso che gli accordi di cui al presente articolo hanno natura meramente obbligatoria e non danno luogo ad alcun trasferimento di diritti di esclusiva insistenti sul marchio di ciascuna Parte, tanto in corso di esecuzione del presente accordo, quanto dopo la sua eventuale

cessazione, sopravvenuta per qualsiasi motivo.

#### **Art. 5 Durata del rapporto**

Il presente accordo ha durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e potrà essere rinnovato per uguale periodo salvo disdetta da inviarsi almeno 30 gg prima della naturale scadenza.

#### **Art. 6 Obblighi di riservatezza e trattamento dati personali**

Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate le informazioni inerenti il presente Accordo o inerenti l'altra Parte, di cui sia venuta a conoscenza in relazione al presente Accordo, impegnandosi a far rispettare l'obbligo di cui al presente articolo anche dai propri collaboratori e dipendenti.

Eventuali informazioni di *reporting* commerciale utili circa l'andamento dell'iniziativa oggetto del presente accordo saranno fornite da DSM in forma anonima e senza possibilità di risalire al nominativo del cliente.

#### **Art. 7 Disposizioni finali**

Qualsiasi modifica ed integrazione alle presenti condizioni, compresa la modifica o aggiunta dei servizi offerti, deve risultare da lettera raccomandata scambiata e controfirmata dalle Parti.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna delle clausole contenute nel presente accordo è stata oggetto di specifica trattativa tra le Parti stesse.

Il presente accordo non determina alcun rapporto di agenzia o associazione in partecipazione tra le Parti.

#### **Art. 8 Foro competente**

Il presente accordo è sottoposto alla legge italiana.

Per qualsiasi controversia nascente dalla esecuzione o interpretazione del presente accordo è competente esclusivamente il Foro di Roma, con esclusione di ogni altro.


Milano / Roma 3 giugno 2013

**ENPAB**

**Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi**

Il Presidente

Dr Sergio Nunziante



**DS Medica S.r.l.**

L'Amministratore Unico

Dr Vincenzo Coluccia

A handwritten signature in black ink, written vertically. The signature is a stylized, cursive script that starts with a large loop at the top and ends with a smaller loop at the bottom.

